

Comune di VITA

Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e per le corti d'Assise d'Appello Iscrizione negli Elenchi Comunali

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, pubblicata sulla G.U. del 7 Maggio 1951 n. 102, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificata dalle Leggi 24 Novembre 1951 n. 1324, 5 Maggio 1952 n. 405 e 27 Dicembre 1956 n. 1441, pubblicata sulla G.U. del 3 GENNAIO 1957;
Vista la Legge 24 MARZO 1978 n. 74 relativa alla conversione del D.L. 14/02/1978 n.31, pubblicata sulla G.U. del 29/03/1978

RENDE NOTO

che, in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della succitata Legge del 1951, e successive modificazioni, si deve procedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e che:

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad **inoltrare domanda in carta semplice, non piu' tardi del mese di Luglio p.v. per iscriversi negli elenchi comunali.**
2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):
 - a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
 - b) buona condotta morale;
 - c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
 - d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d'Assise
 - e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise d'Appello.
3. Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12):
 - a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attivita' di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attivita' di servizio;
 - c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine congregazione.

Per qualsiasi informazione e presentazione della relativa domanda rivolgersi all'Ufficio Elettorale nell'orario di apertura al pubblico.

Dalla residenza comunale, li 31/03/2025



IL SINDACO
Giuseppe Riserbato

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI

Posta certificata: protocollo@pec.comunedivita.it

AL SIGNOR SINDACO
del Comune di
VITA

__l__ sottoscritt__ Cognome_____ Nome_____

nat __ a _____ il _____

residente a Vita in _____ n° _____

professione _____ telefono _____ / _____

in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287(*)

CHIEDE

Ai sensi dell art.21, di essere iscritto nell'elenco dei Giudici Popolari per:

- CORTE DI ASSISE (scuola secondaria di primo grado)
- CORTE DI ASSISE DI APPELLO (scuola secondaria di secondo grado)

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e 46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

- Di essere cittadino__ Italian__ e di godere pienamente dei diritti civili e politici;
- Di tenere una buona condotta morale;
- Di avere un'età compresa tra i 30 e i 65 anni;
- Di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____

Conseguito in data _____ presso _____

Con sede _____

(*) Incompatibilità con l'Ufficio di Giudice Popolari (art.12 L.n.287 del 10 aprile 1951)

- Magistrati o funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- I Ministri di qualsiasi culto religioso di ogni ordine e congregazione.

Vita, li _____

Con Osservanza

Infine, si ricorda che, alla predetta domanda debitamente firmata dal richiedente dovrà essere allegata una fotocopia del documento d'identità dello stesso.